

# Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera  
Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio Scolastico  
sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale

news

## **Per il CGA le ore di sostegno fissate nel PEI non possono essere modificate dal Dirigente Scolastico (sent. 330/16)<sup>1</sup>**

### **Diritto allo studio – Insegnanti di sostegno**

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, che è Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 330 del 26 settembre 2016 ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione scolastica contro la sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso di una famiglia contro la riduzione del numero di ore di sostegno operata arbitrariamente dal dirigente scolastico. Questi aveva assegnato originariamente le ore stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale per un alunno con grave disabilità; intervenuta in corso d'anno l'iscrizione di altri due alunni con disabilità meno grave, egli aveva provveduto a ridurre sei ore all'alunno che già frequentava dall'inizio dell'anno, per darne parte a ciascuno degli altri due alunni, invece di chiederne altre in

aggiunta, come avrebbe dovuto, all'Ufficio Scolastico Regionale.

Il fatto risale al 2008 e la vicenda si è conclusa solo ora; però l'alunno aveva avuto subito ragione dal TAR ed è stata l'Amministrazione a voler appellare sostenendo che i propri organi, come ad esempio il Dirigente scolastico, hanno il potere di discrezionalità tecnica di ridurre le ore assegnate dall'USR sulla base del PEI, quando ritengano che vi siano vincoli di bilancio pubblico che non lo consentano.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha giustamente censurato questa affermazione sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che afferma il diritto pieno e incondizionato allo studio degli alunni con disabilità, ribadito nella Sentenza n. 80/2010 della stessa Corte secondo cui il nucleo essenziale del diritto allo studio non può essere violato neppure per motivi di bilancio.

### **Osservazioni**

La sentenza è importante perché, intanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ribadisce il proprio recente orientamento circa la giurisdizione amministrativa esclusiva dei tribunali amministrativi sulle controversie relative alle ore di sostegno,

<sup>1</sup> Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down ([www.aipd.it/csm/](http://www.aipd.it/csm/) schede normative, scheda n. 536). [ndr]

in disaccordo con l'orientamento espresso dalla Sentenza n. 25011/14 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che invece attribuisce tale giurisdizione ai tribunali civili. Ma la sentenza è particolarmente significativa poiché afferma che le ore di sostegno concordate nel PEI non possono essere ridotte di numero dal Dirigente scolastico per nessun motivo, tanto meno quello legato ai vincoli di bilancio.

Il contenuto del PEI è vincolante per il Dirigente scolastico, dice il CGA, poiché è formulato da un organismo amministrativo plurimo, cioè il GLHO di cui all'art. 12, comma 5 della l. n. 104/92, composto dai docenti della scuola, dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari che seguono il caso. A conferma di ciò si può addurre l'art. 10 comma 5 della l. n. 122/2010 che stabilisce che il numero delle ore di sostegno va indicato nel PEI. A mio sommo avviso questa affermazione legislativa significa solo che vi è un obbligo di indicazione esplicita nel PEI del numero di ore; ma non che ciò sia vincolante per l'Amministrazione scolastica. Infatti il GLHO non ha poteri decisionali definitivi, essendo un atto presupposto dell'atto amministrativo definitivo che è quello dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale è comunque censurabile avanti ai TAR se motiva lo scostamento da

quanto indicato nel PEI con motivi di bilancio, avendo invece, a mio avviso, il potere discrezionale di ridurre il numero delle ore, ad esempio perché la certificazione dell'alunno non è di gravità.

Invece, una volta assegnato un certo numero di ore dall'Ufficio Scolastico Regionale all'alunno, questo non può essere ridotto dal Dirigente scolastico, non tanto perché tale numero è indicato nel PEI, ma, sempre a mio avviso, perché il Dirigente scolastico come organo gerarchicamente subordinato al Direttore scolastico regionale non può modificare l'atto amministrativo definitivo emanato da quest'ultimo. È pur vero che la l. n. 111/2011 all'art. 19 comma 11 stabilisce che l'USR invia alle singole scuole un monte ore globale rispetto alle richieste ricevute dalla scuola che, quindi, dovrà provvedere alla redistribuzione tra gli alunni; e, se il monte ore assegnato è inferiore al numero globale di ore richieste, la scuola sarà costretta a ridurre il numero di ore ad alcuni o a tutti gli alunni, rispetto alle ore richieste. Però anche questa riduzione è illegittima, tanto è vero che le famiglie solitamente ricorrono ai tribunali e ottengono il numero delle ore richieste, poiché il diniego o la riduzione non sono motivati o lo sono erroneamente solo con riguardo ai vincoli di bilancio.